

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei menzionati Final Terms e nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

Final Terms

BARCLAYS

BARCLAYS BANK PLC
(costituita con responsabilità limitata in Inghilterra e Galles)
BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
(costituita con responsabilità limitata nelle Isole Cayman)

PROGRAMMA DI TITOLI STRUTTURATI
per l'emissione di Obbligazioni fino a £60.000.000.000, Certificati e Warrants

BARCLAYS BANK PLC

Up to 10,000 EUR-USD Linked Certificates due August 2011
SerieSC610

Il Periodo di Offerta decorre dal 3 giugno 2008 incluso fino al 31 luglio 2008 incluso

ai sensi del Programma di Titoli Strutturati

Prezzo di Emissione: Il Prezzo di Emissione del Certificato è EUR 1.000

Il presente documento è redatto in riferimento Programma di Titoli Strutturati costituito da Barclays Bank PLC (la **Banca**) e da Barclays Capital (Cayman) Limited (**BCCL**). Esso integra e dev'essere letto congiuntamente al Prospetto di Base datato 28 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni che costituisce un prospetto di base agli effetti della Direttiva 2003/71/CE (il **Prospetto di Base**). Il presente documento riporta i *Final Terms* dei Certificati ivi descritti e dev'essere letto insieme al Prospetto di Base. Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di Base, ma non in questo documento, mantengono lo stesso significato ove utilizzate in questo documento.

I presenti *Final Terms* (Condizioni Definitive) devono essere letti assieme al Prospetto di Base, e successive integrazioni e modificazioni, nonché a tutti i documenti che si intendono inclusi tramite riferimento nel presente documento, e, nell'ambito di quanto permesso dalle vigenti leggi e normative della Borsa Rilevante e dalla relativa autorità di borsa, a seconda del caso, si devono leggere e interpretare nella consapevolezza che i citati documenti sono inclusi e formano parte integrante dei presenti *Final Terms*.

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire informazioni sull'emissione da parte di Barclays Bank PLC di *Up to 10,000 EUR USD Linked Certificates due August 2011* con Serie SC610 (i **Certificati**).

Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "*Risk Factors*" nel Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti di cui tener conto al momento di decidere di investire nei Certificati.

Barclays Capital

30 Maggio 2008

La distribuzione di questo documento e l'offerta dei Certificati in alcune giurisdizioni possono essere limitate ai sensi di legge. La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi *Final Terms* di assumere informazioni in proprio e di attenersi a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni di vendita esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione "*Purchase and Sale*" del Prospetto di Base. In particolare, i Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell'*US Securities Act* del 1933, e successive modifiche, e sono assoggettati alla legislazione fiscale degli Stati Uniti. La compravendita dei Certificati non è stata approvata dalla *US Commodity Futures Trading Commission* in base all'*US Commodity Exchange Act*. Salvo alcune eccezioni, i Certificati non potranno mai essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti o a *US Persons*, né alcuna *US Person* potrà mai negoziare o mantenere una posizione nei Certificati.

I VALORI MOBILIARI SONO IDONEI SOLO PER INVESTITORI SOFISTICATI CHE SIANO DISPOSTI AD ASSUMERE RISCHI NOTEVOLI. I POTENZIALI INVESTITORI SARANNO TENUTI A PRENDERE ATTO OVVERO SI RITERRA' CHE ABBIANO PRESO ATTO E RICONOSCANO I RISCHI E LE CONSEGUENZE POTENZIALI ASSOCIATE ALL'ACQUISTO DEI VALORI MOBILIARI E DICHIARANO DI AVER FATTO UNA OPPORTUNAVALUTAZIONE INDIPENDENTE DELL'EMITTENTE E DELLE SUE CONDIZIONI ECONOMICHE , E SI SONO CONSULTATI CON I LORO CONSULENTI LEGALI, PER L'INVESTIMENTO, CONTABILI E FISCALI NELLA MISURA CHE RITENGONO OPPORTUNA PER FARSI AIUTARE A CAPIRE E VALUTARE I RISCHI E LE CONSEGUENZE CHE L'ACQUISTO DEI VALORI MOBILIARI COMPORTA.

QUALSIASI SOGGETTO DEGLI STATI UNITI CHE DETIENE QUESTA OBBLIGAZIONE SARA' SOGGETTO ALLE RESTRIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI UNITI SULLE IMPOSTE SUI REDDITI, COMPRESSE LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLE SECTIONS 165(J) E 1287(A) DELL' INTERNAL REVENUE CODE

Il Prospetto di Base di cui si tratta più avanti (completato dai presenti *Final Terms*) è stato redatto in base al presupposto che, salvo quanto disposto al seguente comma (ii), l'offerta dei Certificati in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo che ha applicato la Direttiva Prospetti (2003/71/CE) (ognuno: uno **Stato Membro Rilevante**) avverrà in virtù di un'esenzione prevista dalla Direttiva Prospetti, così come attuata nello Stato Membro Rilevante in questione, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto per le offerte dei Certificati. Pertanto il soggetto che realizza o intende realizzare un'offerta dei Certificati potrà farlo soltanto:

- (i) nelle circostanze in cui non insorga alcun obbligo per l'Emittente o il Manager di pubblicare un prospetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o di integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; oppure
- (ii) nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica menzionata al paragrafo 43 della Parte A di cui sotto, sempre che tale persona sia uno dei soggetti menzionati al citato paragrafo 43 della Parte A e che l'offerta si realizzi durante il Periodo di Offerta ivi appositamente specificato.

Né l'Emittente o il Manager hanno autorizzato, né autorizzano lo svolgimento di qualsivoglia offerta di Certificati in qualunque altra circostanza.

Fattori di Rischio

I potenziali investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "*Risks relating to Certificates*" del Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti che devono essere tenuti presenti al momento di decidere di investire nei Certificati. In particolare, i potenziali investitori dovrebbero tenere conto, tra l'altro, di quanto segue:

Considerazioni Generali

Il numero indicativo di Certificati è fino a 10,000, anche se l'effettivo Numero di Certificati da emettere dipenderà dal livello degli ordini ricevuti durante il Periodo di Offerta, programmato dal 3 giugno 2008 compreso fino al 31 luglio 2008 compreso. Il numero definitivo di Certificati sarà comunicato in Italia, per conto dell'Emittente, entro e non oltre il 5 agosto 2008.

I Portatori e i potenziali acquirenti dei Certificati devono accertarsi di avere compreso la natura dei Certificati e la misura della loro esposizione al rischio, e di avere considerato i Certificati idonei ad un investimento, alla luce delle circostanze e della situazione finanziaria personale.

Per poter realizzare un rendimento dall'investimento in Certificati, l'investitore deve avere previsto esattamente il momento e l'entità degli incrementi sperati oppure che non vi sarà diminuzione del valore della relativa Voce o Voci di Riferimento rispetto al Prezzo di Emissione e tale previsione deve risultare esatta anche per quanto riguarda il momento in cui si verificherà la variazione. Se la Voce o le Voci di Riferimento non si apprezza oppure se si deprezza, a seconda del caso, prima che il Certificato sia rimborsato, parte dell'investimento fatto dall'investitore in tale Certificato può andare persa al momento del rimborso.

L'unica possibilità del Portatore di realizzare il valore dai suoi Certificati prima della Data di Scadenza è quella di venderli al prezzo che hanno sul mercato secondario (ove disponibile).

I potenziali investitori nei Certificati devono essere consapevoli dei rischi insiti nelle operazioni sui Certificati e dovrebbero prendere la decisione di investire soltanto dopo avere valutato attentamente l'adeguatezza dei Certificati alla luce della propria situazione finanziaria, delle informazioni riportate nel presente documento e di qualsiasi altra informazione sui Certificati e l'eventuale Voce o le Voci di Riferimento alla quale i Certificati sono correlati.

Copertura

Con riferimento all'offerta dei Certificati, l'Emittente e/o qualunque sua società collegata possono concludere una o più operazioni di copertura della Voce o Voci di Riferimento o dei relativi strumenti derivati. Con riferimento alle attività di copertura o ad altre attività proprietarie o di compravendita realizzate dall'Emittente e/o dalla sue società collegate, l'Emittente e/o qualunque sua società collegata possono concludere operazioni che riguardino la Voce o le Voci di Riferimento o gli strumenti derivati correlati, e tali operazioni possono, pur non essendo dirette a, incidere sul prezzo di mercato, sulla liquidità o sul valore dei Certificati e potrebbero essere interpretate come operazioni contrarie agli interessi dei Portatori.

Possibile Carenza di Liquidità nel Mercato Secondario

Non vi può essere garanzia sul modo in cui i Certificati saranno negoziati sul mercato secondario ovvero se tale mercato sarà liquido o meno. Il numero di Certificati di qualunque Serie può essere relativamente piccolo, e ciò potrebbe influenzare negativamente e ulteriormente la liquidità dei Certificati in questione. L'Emittente può quotare i Certificati al London Stock Exchange o in qualsiasi altra borsa, come specificato nei *Final Terms* in vigore, oppure può emettere Certificati che non saranno quotati in borsa. Tuttavia, non si può garantire in alcun modo che si svilupperà un mercato secondario per la negoziazione delle Certificati. Se i Certificati non sono quotati o negoziati in borsa, le informazioni relative alla determinazione del prezzo (*pricing*) dei Certificati potranno essere più difficili da ottenere e la liquidità di tali Certificati potrà subire effetti negativi. Taluni Certificati sono anche soggetti a restrizione per quanto riguarda il loro trasferimento.

Potenziali Conflitti di Interesse

L'Emittente e le sue società collegate possono svolgere attività di trading e di *market-making* e possono prendere posizioni lunghe o corte sulla Voce o Voci di Riferimento rilevanti e su altri strumenti o prodotti derivati, che si basano o sono correlati alla Voce o Voci di Riferimento, per conto proprio o di altri clienti di cui gestiscono il patrimonio. L'Emittente e le rispettive società collegate possono altresì emettere Certificati su una Voce o Voci di Riferimento che siano valori mobiliari, ovvero emettere strumenti derivati ad esse correlati. Per il fatto che l'Emittente, direttamente o per il tramite delle sue società collegate, opera come emittente, agente, manager o sottoscrittore di detti valori mobiliari o di altri strumenti, i suoi interessi in tali prodotti possono risultare in conflitto con quelli dei Portatori. L'Emittente o le sue società collegate possono anche agire da sottoscrittori in casi di future offerte di valori mobiliari nei quali siano comprese le Voci di Riferimento, oppure possono operare da consulenti finanziari di certe Società Sottostanti o Entità di Riferimento. Tali attività potrebbero far nascere taluni conflitti di interesse, influenzare i prezzi delle Voci di Riferimento e incidere negativamente sul valore dei Certificati.

Potenziali conflitti di interesse tra il Collocatore e il Responsabile del Collocamento

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il "**Collocatore**") e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (il "**Responsabile del Collocamento**") sono società appartenenti al Gruppo Bancario MPS; il Responsabile del Collocamento e il Collocatore si trovano in una situazione di conflitto in quanto possono percepire dall'Emittente, rispettivamente, le Commissioni di Gestione e di Collocamento. Onde fugare i dubbi, Collocatore percepirà dall'Emittente, tramite il Responsabile del Collocamento, le Commissioni di Collocamento in forma di percentuale da calcolare sul valore nominale dei Certificati collocati. Si veda più avanti il paragrafo "Compensi e Commissioni"

I Certificati potrebbero essere negoziati nel Sistema di Internalizzazione Sistematica (SIS) denominato "De@IDone Trading" ("DDT"), gestito esclusivamente da Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Parte A

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Resta inteso che i termini utilizzati nel presente documento mantengono lo stesso significato che hanno nei *Terms and Conditions* contenuti nel Prospetto di Base datato 28 marzo 2008, che costituisce un prospetto di base agli effetti della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la **Direttiva Prospetti**). Il presente documento costituisce i *Final Terms* (le cosiddette Condizioni Definitive) dei Certificati ivi descritti ai fini dell'articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base. Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta di Certificati si possono avere soltanto dall'insieme dei presenti *Final Terms* e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è disponibile per la consultazione durante il normale orario di lavoro presso la sede legale dell'Emittente e le sedi specificate dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento (The Bank of New York, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AL) e del Conservatore del Registro a Lussemburgo, e le relative copie possono essere ottenute dalle predette sedi nonché sui seguenti siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore: www.mpscapitalservices.it e www.mps.it (Si veda la Parte B – Informazioni sull'Offerta)

I riferimenti ai numeri delle Condizioni in questo documento sono gli stessi presenti nei *Terms and Conditions* dei Certificati, e i termini e le espressioni definiti nei citati *Terms and Conditions* manterranno lo stesso significato anche in questi *Final Terms*, salvo espressa indicazione contraria

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Emittente: | Barclays Bank PLC |
| 2. | Garante: | Non Applicabile |
| 3. | Numero di Serie: | Il numero di serie dei Certificati è SC610. |
| 4. | Consolidamento: | Non Applicabile |
| 5. | Tipo di Certificati: | |
| | (i) | I Certificati sono Certificati legati a EUR-USD |
| | (ii) | I Certificati sono Certificati correlati a Valute |
| 6. | <i>Averaging</i> : | L' <i>Averaging</i> non si applica ai Certificati. |
| 7. | Numero di Certificati da emettere: | Il numero di Certificati da emettere è fino ad un massimo di 10.000. |
| 8. | Prezzo di Emissione: | Il prezzo di emissione per Certificato è EUR1.000. |
| 9. | Data di Emissione: | La Data di emissione dei Certificati è il 5 agosto 2008. |
| 10. | Data di Rimborso: | La Data di Rimborso è il 5 agosto 2011 |
| 11. | Ammontare Regolato per Cassa: | Come indicato nell'Allegato 2. |
| 12. | Data di Valutazione: | Il 22 luglio 2011, come indicato nell'Allegato 2 |
| 13. | Giorno Lavorativo di Borsa | Non Applicabile |
| 14. | Centro o Centri del Giorno Lavorativo: | I Centri applicabili del Giorno Lavorativo agli effetti della definizione di "Giorno Lavorativo" nella Condizione 4 sono Londra e TARGET. |

15.	Regolamento:	Il regolamento si realizzerà con pagamento per cassa ("Certificati Regolati per Cassa ")
16.	Giorno Lavorativo di Regolamento:	Non Applicabile
17.	(i) Facoltà dell'Emittente di variare il regolamento:	L'Emittente non ha la facoltà di variare la modalità di regolamento dei Certificati
	(ii) Variazione del Regolamento dei Certificati con Consegna Fisica	Non Applicabile
18.	Tasso di Cambio:	Non Applicabile
19.	Valuta di Regolamento:	La valuta di regolamento ai fini del pagamento dell'Ammontare Regolato per cassa è l'EUR.
20.	Agente di Calcolo:	L'Agente di Calcolo è Barclays Bank PLC.
21.	Borsa o Borse:	Non Applicabile
22.	Borsa o Borse, Sponsor dell'Indice e Valuta dell'Indice:	Non Applicabile
23.	Borsa o Borse Correlate:	Non Applicabile
24.	Moltiplicatore:	Non Applicabile
25.	Certificati di Debito:	Non Applicabile
26.	Attivo o Attivi Rilevanti:	Non Applicabile
27.	Spettanza:	Non Applicabile
	(i)	Non Applicabile
	(ii)	Non Applicabile
	(iii)	Non Applicabile
28.	Ammontare Garantito del Regolamento per Cassa:	Non Applicabile
29.	Prezzo di Regolamento:	Non Applicabile
30.	Giorno di Turbativa:	Se la Data di Valutazione (secondo la definizione di cui alla Condizione 4) fosse un Giorno di Turbativa, il Prezzo di Regolamento sarà calcolato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
31.	Rimborso dei Titoli di Debito sottostanti:	Non Applicabile
32.	Ora Rilevante:	Non Applicabile

33. Certificati su Valuta:
- (i) La relativa Screen Page EUR-USD è la Pagina Reuters ECB37
 - (ii) La relativa valuta di base (la **Valuta di Base**) è l'EUR
 - (iii) La relativa valuta interessata (la **Subject Currency**) è il dollaro degli Stati Uniti (USD).
34. Certificati su Commodity: Non Applicabile
35. Certificati su Fondo: Non Applicabile
36. Offerta pubblica di Acquisto: L'Offerta Pubblica di Acquisto non si applica.
37. Sostituzione di Azioni: La sostituzione di Azioni non si applica.
38. Eventi di Turbativa Addizionali e Eventi di Turbativa "asiatici" Addizionali: (a) I seguenti Eventi di Turbativa Addizionale si applicano ai Certificati:
- Modifica delle Leggi
 - Turbativa della Copertura
 - Incremento del Costo di Copertura
 - La Trade Date è il 1 agosto 2008.
39. Evento di Turbativa dei Cambi Valutari: L'Evento di Turbativa dei Cambi Valutari si applica:
La Valuta Specificata è il dollaro degli Stati Uniti
La Giurisdizione Specificata sono gli Stati Uniti
40. Mancata Consegna per Carezza di Liquidità: Non Applicabile
41. Disposizioni per l'Emissione di Dividendi e Diritti di Accesso al Mercato: Le disposizioni per l'Emissione di Dividendi e i Diritti di Accesso al Mercato non si applicano

Disposizioni Generali

42. Forma: I Certificati sono Certificati al Portatore
43. Altre Condizioni Definitive: (i) Offerta non esente:
- L'offerta dei Certificati può avvenire attraverso il Consorzio di Collocamento, rispetto al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agirà da Responsabile del Collocamento, (il "**Consorzio di Collocamento**") e ogni banca coinvolta sarà un "**Collocatore**") e la sua rete, con modalità diverse da quelle di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**), nel corso del periodo che va dal 3 giugno 2008 compreso fino al 31 luglio 2008 compreso, durante le ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico per

operazioni a Milano, Italia (il **Periodo di Offerta**). I Certificati saranno collocati nella Repubblica Italiana senza alcun impegno in relazione alle sottoscrizioni in capo al Collocatore e non sono presenti terzi che si sono impegnati a garantire la sottoscrizione degli stessi. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al paragrafo “Informazioni sull’Offerta” della Parte B qui di seguito riportata.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. è il Responsabile del Collocamento per quanto riguarda l’offerta in Italia (il **Responsabile del Collocamento**). In qualità di Responsabile del Collocamento, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ha organizzato il Consorzio di collocamento nominando il Collocatore.

Si vedano ulteriori informazioni più avanti nella Parte B:

- (ii) Interessi: si veda l’Allegato 1
- (iii) Prezzo di Rimborso: si veda l’Allegato 2
- (iv) Regime Fiscale: si veda l’Allegato 3
- (v) Onde eliminare ogni dubbio, si precisa che le Parti sono le seguenti:

L’Emittente	Barclays Bank PLC
Il Garante:	N/A
Il Manager:	Barclays Bank PLC
L’Agente di Calcolo:	Barclays Bank PLC
L’Agente per l’Emissione e il Pagamento:	The Bank of New York

- 44. Idoneità alla vendita negli Stati Uniti ai QIB ai sensi della Rule 144A: I Certificati non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti ai QIB ai sensi della Rule 144A.
- 45. Conseguenze fiscali addizionali ai fini dell’imposta federale sul reddito negli Stati Uniti: Non Applicabile
- 46. Broker/Dealer Registrato: Non Applicabile
- 47. Certificato Globale: I Certificati saranno rappresentati da un Certificato Globale Permanente

Distribuzione

- 48. Sindacazione: I Certificati saranno distribuiti su base non sindacata

(i) In presenza di sindacazione, nome e indirizzo dei Managers e relativi impegni di sottoscrizione:	Non Applicabile
(ii) Data del Contratto di Sottoscrizione:	Non Applicabile
(iii) In assenza di sindacazione, nome e indirizzo dei Managers:	Barclays Bank PLC 5 The North Colonnare Canary Wharf London E14 4BB
Totale delle commissioni e concessioni:	Non Applicabile
49. Restrizioni alla vendita addizionali:	<p>In aggiunta a quelle indicate nel Prospetto di Base</p> <p>Repubblica Italiana</p> <p>Fino a quando i Certificati non saranno registrati, e finché il loro collocamento non sarà registrato (si veda il paragrafo “Passaporto” nella Parte B) ai sensi della legislazione italiana sui titoli non potrà essere offerto, venduto o consegnato nella Repubblica Italiana alcun Certificato, né potranno essere distribuite copie del Prospetto di Base (compresi i presenti Final Terms) o di qualsivoglia supplemento al Prospetto di Base o di qualunque altro documento connesso ai Certificati, tranne che:</p> <p>(i) ad investitori qualificati, secondo la definizione dell’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria) e le disposizioni attuative della CONSOB e successive modifiche, e dell’articolo 2 della Direttiva n. 2003/71/CE del 4 novembre 2003;</p> <p>(ii) in altre circostanze esenti dalle norme sulla sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria e dell’articolo 33, paragrafo primo, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il Regolamento n. 11971).</p> <p>Qualsiasi offerta, vendita o consegna dei Certificati o distribuzione di copie del Prospetto di Base, dei supplementi al Prospetto di Base o di un altro documento correlato ai Certificati nella Repubblica Italiana ai sensi dei precedenti commi (i) e (ii) deve:</p>

(a) essere realizzata da una società d'investimento, un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzati a svolgere le suddette attività nella Repubblica Italiana in conformità con il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, con il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modifiche) e con il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche (il "**Testo Unico Bancario**"); e

(b) ottemperare all'articolo 129 del Testo Unico Bancario, e successive modifiche, e alle norme attuative della Banca d'Italia, di volta in volta modificate, in virtù delle quali la Banca d'Italia può richiedere informazioni sull'emissione o sull'offerta di titoli nella Repubblica Italiana; e

(c) ottemperare ad ogni altra legge e normativa applicabile o requisito imposto dalla CONSOB o da altra autorità italiana.

Domanda di quotazione e ammissione alla negoziazione

I presenti *Final Terms* ricomprendono le condizioni definitive necessarie a quotare e ad ottenere l'ammissione alla negoziazione dell'emissione dei Certificati descritti nel presente documento ai sensi del Programma di Certificati di Barclays Capital (Cayman) Limited e di Barclays Bank PLC

Responsabilità

L'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute in questi *Final Terms*. Per quanto è a conoscenza dell'Emittente (il quale ha adottato la massima cura affinché ciò avvenga), le informazioni contenute in questi *Final Terms* sono rispondenti ai fatti e non omettono nulla che ne possa sminuire il significato.

Firmato per conto dell'Emittente:

da:
Legale Rappresentante

I Certificati non acquisteranno validità od obbligo ad alcun titolo fino a quando i *Final Terms* non saranno allegati al Certificato Globale e l'attestato che autentica il Certificato Globale non sarà firmato in nome e per conto dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento.

PARTE B ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE

- (i) Quotazione London Stock Exchange
- (ii) Ammissione alla negoziazione: È stata presentata la richiesta di ammissione alla negoziazione dei Certificati al London Stock Exchange a decorrere dal 5 agosto 2008.

2. NOTIFICA

La Financial Services Authority ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la **CONSOB**) in data 28 marzo 2008 un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetti.

In ogni caso, la pubblicazione in Italia del Prospetto di Base non implica la preventiva approvazione da parte della CONSOB né qualsiasi accertamento da parte della CONSOB sull'opportunità dell'investimento o il merito dei relativi dati e informazioni.

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Ad eccezione di quanto esposto nel Piano di Distribuzione, per quanto risulta all'Emittente nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei Certificati ha interessi rilevanti nell'offerta medesima.

4. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, STIMA DEI PROVENTI NETTI E SPESE TOTALI

- (i) Motivazioni dell'offerta Finanziamento generale
- (ii) Stima dei proventi netti: Fino a EUR 10.000.000

Onde eliminare ogni dubbio, si precisa che la stima dei proventi netti si riferisce ai proventi ottenuti dall'Emittente alla Data di Emissione. Tali proventi non riflettono le commissioni esigibili dal/a favore del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.
- (iii) Stima delle spese complessive: N/A

5. PERFORMANCE DELL'[INDICE/PANIERE DI INDICI], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'[INDICE/PANIERE DI INDICI]]

Non Applicabile

6. PERFORMANCE DELL'[AZIONE/PANIERE DI AZIONI], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'[AZIONE/PANIERE DI AZIONI]]

Non Applicabile

7. PERFORMANCE DELLO [STRUMENTO DI DEBITO/PANIERE DI STRUMENTI DI DEBITO], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI LO [STRUMENTO DI DEBITO/PANIERE DI STRUMENTI DI DEBITO]]

Non Applicabile

8. PERFORMANCE DEL [TASSO O TASSI DI CAMBIO/VALUTE], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL [TASSO O TASSI DI CAMBIO/VALUTE]] (SOLO PER I CERTIFICATI SU VALUTA)

Il valore giornaliero del fixing ufficiale del cambio EUR/USD può essere ottenuto dalla pagina reuters ECB37. È possibile ottenere informazioni sull'andamento storico del fixing ufficiale del cambio EUR/USD sul sito della BCE: www.ecb.int, e informazioni sulla volatilità relativa al tasso di cambio EUR/USD sulla pagina bloomberg EURUSD <Curncy>.

Le tabelle che seguono esemplificano l'Ammontare dell'Interesse in base a vari scenari.

Scenario Negativo

Si ipotizza che il Tasso di Cambio sia stato uguale o superiore alla Barriera.

Rendimento Lordo Annuale pari a -3,428% (equivalente a -3,610% netto).

Anno	EUR-USD alla Strike Fixing Date	EUR-USD alla Data di Determinazione Finale	Ammontare dell'interesse	Rimborso a scadenza
0	1.5498	-	-	-
1	-	-	4.250%	-
2	-	-	-	-
3	-	1.80	-	86.10%

Scenario Intermedio

Si ipotizza che il Tasso di Cambio non sia mai stato uguale o superiore alla Barriera.

Rendimento Lordo Annuale pari a 4,299% (equivalente a 3,768% netto)

Anno	EUR-USD alla Strike Fixing Date	EUR-USD alla Data di Determinazione Finale	Ammontare dell'interesse	Rimborso a scadenza
0	1.5498	-	-	-
1	-	-	4.250%	-
2	-	-	-	-
3	-	1.70	-	108.84%

Scenario Positivo

Si ipotizza che il Tasso di Cambio non sia mai stato uguale o superiore alla Barriera.

Rendimento Lordo Annuale pari a 6,144% (equivalente al 5,397% netto)

Anno	EUR-USD alla Strike Fixing Date	EUR-USD alla Data di Determinazione Finale	Ammontare dell'interesse	Rimborso a scadenza
0	1.5498	-	-	-
1	-	-	4.250%	-
2	-	-	-	-
3	-	1.35	-	114.80%

9. **[INSERIRE I DETTAGLI DELLA O DELLE VALUTE, DOVE E' POSSIBILE REPERIRE I DATI SULLA PERFORMANCE STORICA E FUTURA NONCHE' SULLA VOLATILITA' DEI [TASSO O TASSI E VALUTE]] [BISOGNA DARE UNA SPIEGAZIONE CHIARA ED ESAURIENTE DI COME IL VALORE DELL'INVESTIMENTO E' INFLUENZATO DAL SOTTOSTANTE E DELLE CIRCOSTANZE IN CUI I RISCHI SONO MAGGIORMENTE EVIDENTI]**

Non Applicabile

10. **PERFORMANCE DELLA [COMMODITY/PANIERE DI COMMODITIES], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA [COMMODITY/PANIERE DI COMMODITIES]]**

Non Applicabile

11. **PERFORMANCE DEL [FONDO/PANIERE DI FONDI], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL [FONDO/PANIERE DI FONDI]]**

Non Applicabile

12. INFORMAZIONI OPERATIVE

(i) Codice ISIN: GB00B2QZWC88

(ii) Common Code: 35985263

(iii) Eventuale sistema o sistemi di gestione accentrata diversi da Euroclear Bank S.A./N.V. e da Clearstream Banking Société Anonyme e relativo numero o numeri di identificazione: N/A

13. ALTRE INFORMAZIONI

Prezzo di Offerta: EUR 1.000 per Certificato.

A. Valore della componente derivativa:

Il valore della componente derivativa dei Certificati è rappresentato: dall'acquisto e dalla vendita da parte del portatore, di una combinazione di Opzioni Call e Put, alcune con caratteristica di Knock-out oppure di Knock-in. Il suo valore alla data del 16 maggio 2008 calcolato impiegando il modello di Garman e Kohlhagen è uguale a 6,18%.

B. Valore della componente obbligazionaria:

La componente obbligazionaria di ogni Certificato è rappresentata da un bond che al rimborso paga il 100% del capitale e paga una cedola annuale fissa (calcolata al tasso annuo pari al 4,25%) alla Data di Pagamento dell'Interesse del Periodo del Tasso Fisso; il valore della componente obbligazionaria in data 16 maggio 2008 è uguale a 91,37%.

Poiché il valore di rimborso è dato dalla somma (i) del pagamento alla scadenza determinato dalla componente derivativa e (ii) dal valore di rimborso della componente obbligazionaria, potrebbe essere inferiore al 100%, senza garanzia alcuna di un ammontare minimo da rimborsare al portatore.

In base alle Commissioni di Gestione e alle Commissioni di Collocamento dell'emissione che saranno versate dall'Emittente, rispettivamente, al Responsabile del Collocamento e, tramite quest'ultimo, al Collocatore, per la componente derivativa implicita e la componente obbligazionaria, il Prezzo di Emissione può essere scomposto come segue:

Valore della componente obbligazionaria: 91,37%
Valore della componente derivativa implicita: 6,18%
Commissioni di Collocamento: 1,96 %
Commissioni di Gestione: 0,49%
Prezzo di Emissione: 100,00%

Periodo di Offerta e Collocatore:

Il Periodo di Offerta ha inizio il 3 giugno 2008 compreso e termina il 31 luglio 2008 compreso, durante le ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico per operazioni a Milano, Italia. I Certificati collocati con la vendita fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58 e successive modificazioni saranno offerte a partire dal 3 giugno 2008 fino al 24 luglio 2008 compreso.

I Certificati saranno offerti al pubblico nella Repubblica Italiana attraverso le seguenti istituzioni (collettivamente il “**Consorzio di Collocamento**” oppure il “**Collocatore**”):

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
(Italia)

Secondo i dettagli del Responsabile del Collocamento:

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Sede legale: 50132 Firenze, viale Mazzini, 46
Direzione Capital Market: 53100 Siena, viale Mazzini, 23

Le copie dei documenti di offerta saranno disponibili presso la sede del Collocatore. I potenziali investitori possono anche consultare i documenti sui siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore designato per i Certificati rispettivamente: www.mpscapitalervices.it e www.mps.it

Passaporto:

La *Financial Services Authority* ha rilasciato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “**CONSOB**”) in data 28 marzo 2008 un attestato di approvazione secondo il quale il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetti.

I Certificati saranno collocati nella Repubblica italiana senza impegno di sottoscrizione da parte del Collocatore. Nessun impegno è stato assunto da terzi a garanzia della sottoscrizione dei Certificati.

Il potenziale Portatore dovrebbe prendere contatto con il Collocatore prima che termini il Periodo di Offerta. Il potenziale Portatore sottoscriverà i Certificati in base agli accordi in essere tra il

	Collocatore e i suoi clienti che riguardano la sottoscrizione di valori mobiliari in generale. Ai Portatori non sarà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con l'Offerente che siano correlati alla sottoscrizione di Certificati.
Condizioni alle quali è subordinata l'Offerta:	Le offerte di Certificati presentate prima della Data di Emissione sono subordinate alla rispettiva emissione. I Certificati saranno assegnati in base alla disponibilità facendo riferimento all'ordine di ricezione delle richieste degli investitori
Descrizione della procedura di richiesta:	Le richieste relative ai Certificati in Italia possono essere presentate tramite il Consorzio di Collocamento rispetto al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agirà da Responsabile del Collocamento. La distribuzione avverrà in base alle consuete procedure del Collocatore, che provvederà a metterle a conoscenza degli investitori.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione delle somme in eccesso pagate dai richiedenti:	Non applicabile
Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:	Non applicabile
Modo e data in cui saranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	Non applicabile
Informazioni sul metodo e limiti di tempo per il pagamento a saldo e la consegna delle Certificati:	I Certificati saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento dell'ammontare netto della sottoscrizione a favore dell'Emittente. Il Collocatore comunicherà a ogni investitore le modalità di liquidazione relativamente a tali Certificati nel momento in cui tale investitore presenta la propria domanda.
Categorie di potenziali investitori a cui vengono offerti i Certificati ed eventuali tranche destinate a determinati paesi:	Il Collocatore può presentare le offerte in Italia a qualsiasi persona. Eventuali offerte in altri paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo saranno effettuate dal Collocatore esclusivamente in virtù di una deroga dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, come attuata in tali altri paesi.
Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima dell'effettuazione della notifica:	I singoli investitori saranno informati dal Collocatore relativamente all'allocatione dei Certificati nel momento in cui presentano la rispettiva richiesta. Non potranno essere eseguite contrattazioni relative ai Certificati prima della Data di Emissione.
Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente:	Non applicabile
Nome(i) e indirizzo(i), per quanto risulta all'Emittente, del Collocatore nei vari	Non applicabile

paesi in cui ha luogo l'offerta.

Compensi e commissioni

Al termine del Periodo di Offerta, l'Emittente pagherà al Responsabile del Collocamento una Commissione di Gestione pari al 0,49% dell'Importo Complessivo in Conto Capitale dei Certificati collocati presso i Portatori.

Contestualmente, l'Emittente pagherà, per il tramite del Responsabile del Collocamento, la Commissione di Collocamento a ciascun Collocatore. Detta Commissione di Collocamento sarà uguale a 1,96% dell'Importo Complessivo in Conto Capitale dei Certificati collocati dal Collocatore in questione.

Allegato 1

Interessi

I Certificati pagheranno alla Data di Pagamento dell'Interesse il seguente l' Ammontare dell'Interesse:

N* 4,25%

dove:

Ammontare dell'Interesse significa, in relazione ad un Certificato e ad un Periodo di Interesse, l'ammontare calcolato dall' Agente di Calcolo uguale al prodotto di (a) EUR 1.000 (b) il Tasso di Interesse e (c) la Base di Calcolo dell'Interesse relativa al Periodo di Interesse considerato.

Data di Pagamento dell'Interesse indica il 5 agosto 2009.

Periodo d'Interesse indica (a) il periodo che inizia con la Data di Emissione, compresa, e termina alla successiva Data di Pagamento dell'Interesse, esclusa.

Tasso di Interesse significa il 4,25%.

Base di Calcolo dell'Interesse: indica Act/Act ICMA Unadjusted

N significa il Taglio

La Convenzione di Calcolo applicabile sarà la *Following Business Day Convention* (Convenzione del Giorno Lavorativo Seguento)

Convenzione di Calcolo significa se (1) non vi è un numero corrispondente di giorni nel mese solare in cui dovrebbe cadere la Data di Pagamento dell'Interesse oppure (2) se una qualsiasi data (compresa, onde evitare dubbi, la Data di Pagamento dell'Interesse, la Data di Regolamento o la Data di Rimborso Anticipato) soggetta a rettifica ai sensi della Convenzione di Calcolo dovesse cadere comunque in un giorno che non è Giorno Lavorativo, detta data sarà rettificata in base alla Convenzione di Calcolo specificata nei Final Terms in vigore.

Following Business Day Convention/Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo indica che la data in questione dovrà essere posticipata al giorno successivo che è un Giorno Lavorativo.

Allegato 2

Ammontare Regolato per Cassa

Se durante il Periodo di Osservazione il Tasso di Cambio non ha mai uguagliato o superato la Barriera, il Prezzo di Regolamento sarà determinato nel seguente modo:

$$N + N \cdot \left| \frac{FX^F - FX^0}{FX^F} \right|$$

Negli altri casi:

$$N + N \cdot \left(\frac{FX^0 - FX^F}{FX^F} \right)$$

dove:

FX^F indica la rilevazione del Tasso di Cambio a pronti (*spot fixing*) alla Data di Determinazione Finale.

FX^0 indica la rilevazione del Tasso di Cambio a pronti (*spot fixing*) alla *Strike Fixing Date* ed è uguale a 1,5498.

Barriera indica EURUSD 1,80

Periodo di Osservazione indica il periodo che decorre dalla Data di Emissione inclusa fino alla Data di Determinazione Finale inclusa.

Tasso di Cambio indica il tasso di cambio a pronti EURUSD, pubblicato dalla Banca Centrale Europea e riportato nella Pagina Reuters ECB37, "Euro Foreign Exchange Reference Rates"

Strike Fixing Date indica il 16 Maggio 2008

N indica il Taglio

Data di Determinazione Finale indica il 22 luglio 2011

Qualora la Data di Determinazione Finale e/o la *Strike Fixing Date* non siano Giorno Lavorativo di Borsa in relazione al Tasso di Cambio oggetto di osservazione, sarà assunta come Data Rilevante il Giorno Lavorativo di Borsa successivo in base alla *Following Business Day Convention*.

Indica, in un Giorno Lavorativo per un Tasso di Cambio, il verificarsi di un evento fuori dal controllo dell'Emittente suscettibile di impedire il calcolo, oppure di attivare la sospensione o la limitazione della pubblicazione del Fixing Ufficiale del Tasso di Cambio.

Nel caso si produca, in un Giorno Lavorativo, un Evento di Turbativa del Mercato in relazione al Tasso di Cambio, la determinazione del Fixing Ufficiale del Tasso di Cambio pertinente sarà posticipata al Giorno Lavorativo che segue quello in cui si è prodotto l'Evento di Turbativa del Mercato a meno che si verifichi un Evento di Turbativa del Tasso di Cambio in ciascuno dei 5 Giorni lavorativi successivi alla data originaria. In questo caso, il valore ufficiale del Tasso di Cambio pertinente sarà determinato dall'Agente di Calcolo.

Convenzione di Calcolo significa se (1) non vi è un numero corrispondente di giorni nel mese solare in cui dovrebbe cadere la Data di Pagamento dell'Interesse oppure (2) se una qualsiasi data (compresa, onde evitare dubbi, la Data di Pagamento dell'Interesse, la Data di Regolamento o la Data di Rimborso Anticipato) soggetta a rettifica ai sensi della Convenzione di Calcolo dovesse cadere comunque in un giorno che non è Giorno Lavorativo, detta data sarà rettificata in base alla Convenzione di Calcolo specificata nei Final Terms in vigore.

Following Business Day Convention indica che la data in questione dovrà essere posticipata al giorno successivo che è un Giorno Lavorativo.

Allegato 3

REGIME FISCALE

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

Tassazione dei Certificati

- (1) Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificati sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12.5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:
- (2) Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dalla persona fisica che è un residente in Italia in possesso di Certificati non correlati ad una attività imprenditoriale in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.
- (3) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, o rimborso dei Certificati, (anche in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del suo mandato) al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da

accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

- (4) Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse, anche se non realizzate, nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, il detentore dei Certificati non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.
- (5) Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificati siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificati stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma devono concorrere a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini dell'imposta sui redditi delle società.
- (6) Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di Certificati non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificati non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

- (7) In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Certificati potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso, i pagamenti di interessi, premi e gli altri proventi relativi ai Certificati potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.
- (8) La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Certificati residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (**Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio**), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni

altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Attuazione in Italia della Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (**Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani (ossia le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio (SGR) residenti ai fini fiscali in Italia, le sedi permanenti di soggetti non residenti in Italia e qualsiasi altro soggetto italiano che corrisponde interessi per ragioni professionali o di affari) non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.